COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.5.2013
COM(2013) 309 final

2013/0161 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, per i paesi meno avanzati

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Dopo che nel 1994 è stato adottato l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), in applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, di detto accordo i paesi meno avanzati (PMA) sono stati esonerati dall'adempimento della maggior parte degli obblighi TRIPS per un periodo di dieci anni, che si sommano al periodo iniziale di un anno di esenzione generale per tutti i membri dell'OMC. Il suddetto articolo 66 prevede anche la possibilità di accordare ulteriori proroghe di tale periodo su richiesta debitamente motivata. In seguito ad una richiesta specifica dei PMA, tale esenzione è stata debitamente prorogata nel 2005 fino al 1° luglio 2013.

Considerata la prossimità della scadenza, il 5 novembre 2012 Haiti ha presentato, a nome del gruppo dei PMA, una richiesta formale di proroga del periodo di transizione (cfr. documento OMC IP/C/W/583). Invece di chiedere una proroga per un numero specifico di anni, questa volta il gruppo dei PMA ha chiesto l'estensione della proroga fino a quando non cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati[1].

Una sintesi del contesto su cui si fonda la richiesta del gruppo dei PMA viene riportata qui di seguito.

2. SINTESI

Il preambolo dell'accordo TRIPS riconosce le esigenze particolari dei PMA cui va accordata la massima flessibilità nell'attuazione interna di leggi e regolamenti per permettere loro di sviluppare una base tecnologica solida ed efficiente. L'accordo TRIPS ha anche riconosciuto ai PMA un periodo di dieci anni a decorrere dal 1995 per adempiere la maggior parte degli obblighi TRIPS. Il periodo di transizione poteva essere prorogato a seguito di una richiesta specifica; nel 2005 i PMA hanno chiesto una proroga di 15 anni e ne hanno infine ottenuta una di 7,5 anni, fino al 1° luglio 2013. Nel frattempo la dichiarazione di Doha del 2001, relativa ai TRIPS e alla salute pubblica, ha esteso fino al 2016 il termine entro il quale i PMA sono tenuti a dare applicazione alle disposizioni in tema di brevetti e protezione dei dati per i prodotti farmaceutici.

Durante le discussioni che hanno preceduto la decisione del 2005 di estendere la scadenza per l'adempimento degli obblighi TRIPS una delle questioni sollevate riguardava l'opportunità di accordare la proroga a livello individuale per ciascun paese oppure a livello di gruppo. L'accordo definitivo ha accordato la proroga della scadenza all'intero gruppo dei PMA. Quando ha accordato la proroga nel 2005, il Consiglio TRIPS ha anche stabilito un processo per aiutare i PMA ad attuare l'accordo TRIPS nei rispettivi regimi nazionali di proprietà intellettuale. Il Consiglio TRIPS ha invitato i PMA a identificare le loro esigenze principali in fatto di cooperazione tecnica e finanziaria, chiedendo nel contempo ai paesi più sviluppati di contribuire a soddisfare tali esigenze. Il Consiglio TRIPS ha anche invitato a rafforzare la collaborazione con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e con le altre organizzazioni internazionali in materia. È stata sottolineata l'importanza delle priorità individuali di ciascun PMA e di garantire una risposta efficace a tali esigenze.

[1] Il testo proposto nella comunicazione dei PMA per una decisione del Consiglio TRIPS afferma che i paesi membri meno avanzati non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'accordo, fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, fino a quando non cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati.

Riconoscendo l'importanza della proprietà intellettuale per lo sviluppo economico, i ministri che hanno partecipato alla riunione preparatoria regionale per l'Africa, tenutasi a Dar es Salaam nel marzo 2013 prima della revisione ministeriale annuale del Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, hanno dichiarato a titolo di esempio che i responsabili politici in Africa dovrebbero intensificare gli sforzi tesi a sviluppare i loro quadri giuridici e politici, comprese la normativa e la politica in tema di proprietà intellettuale, al fine di liberare il potenziale inespresso della regione. Ulteriori proroghe nell'attuazione delle disposizioni TRIPS potrebbero dunque ostacolare le opportunità di crescita per i PMA. Un calendario senza scadenze precise potrebbe addirittura disincentivare gli sforzi tesi all'attuazione dell'accordo. Resta tuttavia il fatto che alcuni PMA hanno compiuto progressi più significativi rispetto ad altri nell'attuazione dell'accordo. Tenendo conto di quanto precede, una proroga limitata risulta accettabile. È opportuno che tale proroga limitata sia accompagnata da un'ulteriore assistenza tecnica mirata, di cui l'UE è stata un fornitore principale. Sarebbe inoltre utile svolgere un'analisi esauriente sul campo dello stato di applicazione dell'accordo per ogni PMA, al fine di comprendere meglio la situazione e prevedere quindi un'assistenza più efficace e mirata.

Per evitare che la discussione in seno all'OMC si scosti dalla questione in esame, una nuova decisione di proroga delle esenzioni dovrebbe rispecchiare la struttura generale di quella adottata nel 2005, in particolare per quanto concerne l'impegno dei PMA a non ridurre il livello di tutela della proprietà intellettuale già vigente durante il periodo di transizione. La decisione da prendere sull'esenzione generale per i PMA dagli obblighi inerenti all'attuazione dell'accordo TRIPS va tenuta separata dalla decisione del Consiglio TRIPS, del 27 giugno 2002, relativa alla "proroga del periodo di transizione … per i PMA membri per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici".

3. RACCOMANDAZIONE

In risposta alla richiesta del gruppo dei PMA la Commissione raccomanda al Consiglio dell'Unione europea di stabilire la seguente posizione dell'Unione: è opportuno che i paesi membri meno avanzati non siano tenuti ad applicare le disposizioni dell'accordo TRIPS, fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo non superiore alla durata della proroga precedentemente accordata nel 2005, oppure fino alla data in cui cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati, qualora tale data sia anteriore. Durante questo periodo si potrà valutare adeguatamente il rispettivo stato di attuazione dell'accordo TRIPS nei diversi PMA e determinare in che modo l'assistenza tecnica possa essere utilizzata per contribuire a colmare le lacune nell'attuazione dell'accordo, privilegiando gli aspetti che presentano utilità immediata. Durante il periodo di proroga è opportuno che i PMA non riducano i livelli già esistenti di tutela della proprietà intellettuale al di sotto di quelli fissati dall'accordo TRIPS.

2013/0161 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, per i paesi meno avanzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 novembre 2012 Haiti ha richiesto formalmente, a nome del gruppo dei PMA, una proroga del periodo di transizione per l'attuazione dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), a norma dell'articolo 66, paragrafo 1 del citato accordo.

(2) La scadenza del periodo di transizione vigente era prevista per il 1° luglio 2013, come concordato nella decisione del Consiglio TRIPS del 29 novembre 2005 (IP/C/40).

(3) L'articolo 66, paragrafo 1 dell'accordo TRIPS dispone che su richiesta di un paese membro meno avanzato debitamente motivata, il consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo.

(4) La tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale sono fattori determinanti nella promozione della crescita socioeconomica, come è stato riconosciuto dai ministri che hanno partecipato alla riunione preparatoria regionale per l'Africa, tenutasi a Dar es Salaam nel marzo 2013 prima della revisione ministeriale annuale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; i ministri hanno esortato a intensificare gli sforzi tesi a sviluppare quadri politici e giuridici adeguati per la proprietà intellettuale.

(5) I paesi meno avanzati (PMA) firmatari dell'accordo hanno compiuto progressi nell'attuazione dell'accordo TRIPS dell'OMC con ritmi e livelli di profondità diversi.

(6) Alcuni PMA hanno già fatto progressi significativi nel campo della proprietà intellettuale, ma resta di fatto che i PMA presentano esigenze e necessità particolari e continuano a dover far fronte a condizionamenti economici, finanziari e amministrativi, cosicché hanno bisogno di più tempo e di flessibilità nell'attuazione delle disposizioni dell'accordo TRIPS.

(7) Risulta di conseguenza necessario prorogare il periodo di transizione per l'attuazione dell'accordo TRIPS per i paesi meno avanzati membri dell'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione europea prende in seno al Consiglio TRIPS dell'Organizzazione mondiale del commercio, per quanto riguarda la richiesta di proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS per i paesi membri meno avanzati (PMA) è che risulta opportuno che i PMA non siano tenuti ad applicare le disposizioni dell'accordo TRIPS, fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo non superiore alla durata della proroga precedentemente accordata nel 2005, o fino alla data in cui cesseranno di far parte dei paesi membri meno avanzati, qualora tale data sia anteriore.

2. Durante il periodo di proroga è opportuno che i PMA non riducano i livelli già esistenti di tutela della proprietà intellettuale al di sotto di quelli fissati dall'accordo TRIPS.

3. Durante questo periodo sarà opportuno valutare adeguatamente il rispettivo stato di attuazione dell'accordo TRIPS nei diversi PMA e determinare in che modo l'assistenza tecnica e i programmi di sviluppo di capacità possano essere utilizzati per contribuire a colmare le lacune nell'attuazione dell'accordo, privilegiando gli aspetti che presentano utilità immediata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente